



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **5237**/PROD.COMM
riferimento:
allegato
Trieste, **3 marzo 2009**

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Alla C.C.I.A.A. di
33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di
34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di
33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - **TRIESTE**

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - **PORDENONE**

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - **TRIESTE**

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - **UDINE**

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Viale Mayno Luigi, 42
20121 - **MILANO**

oggetto: **legge regionale n. 29/2005, come modificata ed integrata dalle successive leggi regionali nn. 7/2007, 13/2008 e 1/2009 – Circolare esplicativa**

1. PREMESSA

Si fa seguito alla circolare della Direzione scrivente, prot. 367/PROD.COMM. dd. 12 gennaio 2009, per esplicitare, con la presente, gli ulteriori chiarimenti interpretativi ai dubbi sollevati in sede di prima applicazione della nuova normativa del commercio, anticipandosi, pure, che con l'articolo 1 della legge regionale n. 1/2009 sono stati radicalmente riformati i periodi delle vendite di fine stagione (vedasi paragrafo 3). Si rimane, comunque, a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ed approfondimento di competenza.

2. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Si ribadisce che gli **articoli 3 e 19** della legge regionale n. 13/2008 riformulano l'istituto della denuncia d'inizio attività relativamente all'attività di vendita e di somministrazione tramite apparecchi automatici (**articoli 22 e 73** della legge già vigente), lasciando inalterata la disciplina sotto il profilo sostanziale (in ogni caso, nella DIA va indicata la localizzazione dell'apparecchio automatico, altrimenti non sussisterebbero gli elementi finalizzati ad una eventuale azione di vigilanza).

In merito all'istituto dei distributori automatici, è stato segnalato l'eccessivo appesantimento burocratico delle procedure, relativamente al fatto che per ogni singola installazione di distributore da parte del medesimo soggetto, questo deve ogni volta porre in essere una denuncia d'inizio attività autonoma e perfettamente compiuta sotto ogni dettaglio contenutistico.

Si ritiene che una concreta semplificazione del procedimento sia attuabile alla luce della stessa disciplina contenuta nella legge n. 241/1990, e specificatamente nell'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, il quale recita: <<L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni>>¹.

Ne consegue che se un soggetto ha già presentato la DIA per l'installazione di distributori automatici, il soggetto medesimo, relativamente alle successive "denunce", può limitarsi a comunicare solo l'ubicazione di nuove installazioni di distributori, rinviando agli atti già in possesso dell'Amministrazione con riferimento a tutti i "fatti, stati o qualità" precedentemente attestati con la "prima" DIA.

¹ Si richiamano, in proposito, anche i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 241/1990 (**2.** I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. **3.** Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare).

3. VENDITE DI FINE STAGIONE

L'**articolo 7** della legge regionale n. 13/2008, sostitutivo dell'**articolo 34** della legge regionale n. 29/2005, ha ricevuto un'ulteriore modifica con l'**articolo 1** della legge regionale n. 1/2009, relativamente agli archi temporali, entro cui l'esercente determina i periodi di tempo limitato per praticare le vendite di fine stagione (saldi); tali periodi vengono ricompresi entro le seguenti nuove date: 3 gennaio – 31 marzo (saldi invernali), primo sabato di luglio – 30 settembre (saldi estivi).

Si ribadisce che la disposizione parla esplicitamente di *<<periodi di tempo limitato>>*, pertanto non è possibile praticare i saldi in un'unica soluzione per tutto il periodo ricompreso tra le date di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 34 citato, essendo necessaria almeno un'interruzione.

4. OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

A seguito del potenziamento del ruolo e delle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 29/2005, come modificato ed integrato dall'articolo 24 della legge regionale n. 13/2008, ed al fine della massima semplificazione delle procedure intercorrenti tra l'Osservatorio medesimo ed, in particolare, i Comuni, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

4.1 Orari

La lettera *d bis*) dell'articolo 84, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, attribuisce all'Osservatorio Regionale del Commercio il compito di *<<monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina>>*: per tale finalità è stato predisposto un facsimile di modello, trasmesso in allegato alla precedente circolare n. prot. 367/PROD.COMM. dd. 12 gennaio 2009, il quale, a seconda delle esigenze del Comune ovvero dell'esercente, può essere liberamente modificato e/o integrato, ferma restando l'indicazione esatta delle giornate di apertura prescelte.

Si ribadisce che per quanto concerne i Centri ed i Complessi Commerciali, il regime delle giornate di chiusura/apertura deve essere unico per tutti gli esercizi allocati nel Centro o nel Complesso (MinIndustria – ora MSE – circolare 8 aprile 1994, n. 3334; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 novembre 1995, n. 1527).

Non sussiste l'obbligo di trasmettere il modello in argomento a cadenza trimestrale, ma solo nel momento in cui si disponga dell'elenco prescelto ovvero qualora intervenga, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale, una modifica del medesimo; e proprio perchè gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare e di rendere noto al pubblico l'elenco (si precisa: l'intero elenco) delle prescelte 25 giornate (massime) di apertura domenicale e festiva (citato articolo 29, commi 3, lettera *b*, e 4), non è ammissibile una comunicazione mese per mese.

Come già illustrato nella citata circolare prot. 367/PROD.COMM. (paragrafo 2), è il Comune, nei propri atti, a dettare regole di dettaglio inerenti le modalità ed i termini relativi alle comunicazioni (e relative variazioni) da parte dell'esercente, anche nell'ipotesi in cui il medesimo scelga di non aprire in alcuna delle giornate consentite.

4.2 Paracommerciali e farmaci da banco

Si puntualizza, innanzi tutto, che gli esercizi cosiddetti “paracommerciali” (farmacie, rivendite di tabacchi, rivendite di giornali, distributori di carburante) concorrono a formare la superficie coperta complessiva (non quella propriamente di vendita) di un complesso commerciale ovvero di un CCD: ne consegue che pure la superficie dei “paracommerciali” va comunicata all'Osservatorio (nel caso in cui non si conosca il dato esatto, può comunque compiersi una stima).

Per quanto concerne specificatamente i “farmaci da banco”, la superficie di vendita del reparto a questi destinata (articolo 3, comma 3bis, della legge regionale n. 29/2005) è una superficie che non si aggiunge a quella dell'esercizio commerciale al quale si innestano, ma una superficie che occupa solo una parte dell'esercizio medesimo (esempio: esercizio di 300 mq. di superficie di vendita, “di cui” 30 mq. destinati al corner farmaceutico).

4.3 Superfici

Si ritiene utile, a livello introduttivo, ribadire quanto già illustrato nella nota della scrivente, prot. n. 5507/PROD.COMM. dd. 27 febbraio 2008, al punto 2.

<<2. Dalla semplice lettura delle sopra riportate disposizioni di legge (articolo 13) e di regolamento (articolo 5, comma 4), si evince che due sono i tipi di provvedimento autorizzatorio che intervengono nelle fattispecie dei CCD/complessi commerciali, il primo relativo alla struttura commerciale nel suo complesso (cosiddetta autorizzazione “madre”), il secondo attinente la singola unità di vendita allocata all'interno dei medesimi CCD/complessi commerciali (cosiddetta autorizzazione “figlia”); per tale motivo, la Direzione scrivente è stata costante nell'affermare che non possono giuridicamente sussistere complessi commerciali “di fatto” (il problema non si pone per i CCD), in quanto queste strutture devono comunque ricevere **per legge una qualificazione amministrativa formale** (almeno tramite nulla – osta o Piano comunale di settore). L'inscindibile correlazione tra titolo autorizzativo “madre” e titolo autorizzativo “figlia” comporta <<imposizione di un rapporto di presupposizione – consequenzialità tra i provvedimenti suddetti, tale che il previo ottenimento dell'autorizzazione generale per il centro commerciale sia presupposto per il rilascio dei titoli relativi ai singoli esercizi commerciali ivi ubicati>>: in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, con la citata sentenza 638/2007, dove inoltre viene sottolineato <<inconciliabilità della tesi opposta, (cioè) affermativa della possibile autonomia dei titoli abilitativi particolari, (quindi, di conseguenza) la necessaria subordinazione della (singola) autorizzazione commerciale al previo rilascio del titolo concernente in generale il centro commerciale>>.

L'autorizzazione madre (che concerne il complesso commerciale o il CCD nella sua generalità) deve riportare l'indicazione della “superficie di vendita autorizzata” per la totalità del settore alimentare e per la totalità del settore non alimentare: tale dato va inserito manualmente nel nuovo applicativo “WEBCOMM”, come da scheda “dettaglio del Centro/Complesso”, alla voce “superficie di vendita autorizzata” (tale suddivisione deve già sussistere a livello di autorizzazione madre, altrimenti risulta inattuabile il calcolo di cui agli allegati A1, A2, A3 del regolamento n. 069/2007).

Nella citata “scheda di dettaglio”, la voce “superficie di vendita autorizzata” corrisponde alla somma delle tre voci: “superficie attivata” (esercizio autorizzato e funzionante), “superficie sospesa” (esercizio autorizzato e già funzionante, ma

attualmente con attività sospesa e relativa autorizzazione in fase o di riattivazione o di revoca), "superficie in attesa di attivazione" (autorizzazione rilasciata *ex novo* ad un esercizio che apre per la prima volta): queste tre voci individuano la metratura, per così dire, "impegnata" del complesso commerciale o del CCD, poiché sussiste un titolo formale (autorizzazione "figlia") che la determina; inoltre, le tre voci sono ricavate nella scheda di dettaglio automaticamente, non facendosi luogo ad alcun inserimento manuale.

Può capitare che la somma delle tre voci in argomento non corrisponda al totale della voce "superficie di vendita autorizzata": questo si verifica qualora sussista disponibilità di superficie a livello di sola autorizzazione madre (superficie, cioè, non impegnata con uno specifico titolo "figlia"); tale parte di superficie, attualmente, non si desume da un'esplicita voce della "scheda di dettaglio del Centro/Complesso", ma da un mero calcolo relativo alla differenza tra la voce "superficie di vendita autorizzata" e la somma delle tre voci di superficie attivata, sospesa, in attesa di attivazione.

Qualche puntualizzazione ancora sulle medie strutture maggiori; la media struttura maggiore a settore merceologico "misto" è un esercizio sul quale si innestano **due** autorizzazioni commerciali, l'**una** relativamente al settore *alimentare*, l'**altra** relativamente al settore *non alimentare*: non esiste il concetto di prevalenza, al fine di eliminare il rilascio dell'autorizzazione per uno dei due settori merceologici (in genere, quello che insiste sulla minore superficie). Inoltre, l'ipotesi derogatoria di ampliamento, di cui all'articolo 12, comma 3, del reg. n. 069/2007, ricorre anche quando, fermi restando tutti i presupposti prescritti, la media struttura da ampliare sia "mista" e si concentri un esercizio di un solo settore: pure in tale fattispecie è rispettata la disposizione in esame nella parte in cui richiede la sussistenza di <<preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico>>.

5. CONCLUSIONI

La Direzione scrivente, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento di propria competenza e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabili dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

dott.ssa Taverna Michela (Osservatorio regionale del commercio)
telefono: 040 3772465
e.mail: michela.taverna@regione.fvg.it
osservatorio.commercio@regione.fvg.it